

Tribunale di Verona
Sezione III Civile
Ordinanza 28 marzo 2017
N. 8882/2016 R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione terza Civile
Il Giudice Dott. Massimo Vaccari

Ha emesso la seguente

ORDINANZA

Nella causa civile di primo grado promossa da

x. S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avv. Alberto Poggi di Verona ATTRICE

CONTRO

E. S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Nicolò Manzini di Verona CONVENUTA

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19/01/2017,

letti gli atti ed esaminati i documenti,

RILEVATO CHE

- La richiesta di emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186-ter c.p.c, avanzata dalla attrice nei confronti della convenuta è fondata e pertanto merita di essere accolta;
- Infatti x. s.r.l. ha prodotto in giudizio a sostegno della domanda di condanna al pagamento del compenso maturato per l'attività di consulenza, oggetto del contratto concluso dalle parti in data 25/12/2015, oltre alla copia di tale contratto, non disconosciuta da controparte: le fatture nn. 38/2015, 1/2016 e 5/2016 emesse sulla base di predetto contratto, per un totale di Euro 19.746,00, e infine la copia conforme del registro IVA vendite;
- il credito di x. S.r.l. risulta pertanto provato per iscritto, liquido ed esigibile;
- inoltre, le contestazioni di parte resistente in merito all'entità della somma non si fondano su prova scritta e né sono di pronta soluzione, pertanto deve essere anche concessa la provvisoria esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione;
- quanto invece alla istanza di autorizzazione alla chiamata del terzo Y. avanzata dalla convenuta deve rilevarsi che il rapporto professionale oggetto di causa è intercorso tra le due società che sono già parti del giudizio;
- il dott. Y., anche nell'ipotesi in cui avesse effettivamente rivestito un ruolo di primo piano nella vicenda de quo, ha sempre operato per conto e nell'interesse della società x. S.r.l. e pertanto l'eventuale attività di concorrenza sleale che egli avesse compiuto in danno della convenuta dovrebbe essere attribuita solamente alla attrice che dovrebbe risponderne;
- l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del Y. è quindi del tutto ingiustificata e, a ben vedere, pretestuosa poichè palesa, in modo piuttosto evidente, la volontà di parte resistente di provocare in tal modo l'incapacità a testimoniare del terzo, sul presupposto che egli possa essere chiamato a testimoniare dalla attrice nel prosieguo del giudizio;
- a conferma di quanto detto va evidenziato che la convenuta ha eccepito fin d'ora l'incapacità a testimoniare del Y.;
- venendo alla liquidazione delle spese di lite maturate fino ad ora, esse vanno poste a carico della convenuta, allo stato soccombente, ed esse si liquidano in Euro 1.915,00, assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le fasi di studio e introduttiva di una controversia di importo quale quello oggetto della presente ordinanza, ai quali va aggiunta la somma di Euro 300,00 per la partecipazione a una udienza;
- ad avviso di questo giudice sono ravvisabili anche i presupposti per l'applicazione già in questa fase del processo dell'art. 96, terzo comma, c.p.c. avuto riguardo alla condotta tenuta dalla convenuta fino a questo momento;

- sul punto deve osservarsi che, se di norma, al fine di poter esprimere un giudizio di temerarietà della difesa di una parte, è opportuno attendere l'esito della causa, per avere piena contezza di tutti gli elementi utili ad una simile valutazione, nulla impedisce di anticiparlo, qualora si addivenga ad un giudizio di soccombenza nei confronti di detta parte ed emergano già elementi indicativi di una sua mala fede o colpa grave;
- orbene, questo è quel che è possibile fare nel caso di specie alla luce di una istanza di autorizzazione alla chiamata di un terzo che ben può giudicarsi abusiva poiché era diretta a pregiudicare il diritto alla prova dell'attrice, e non ad assicurare le finalità proprie di quell'istituto, e che al tempo è indicativa della fragilità della difesa di chi l'ha avanzata;
- né osta all'adozione della condanna la circostanza che la richiesta non sia stata accolta poiché essa stessa è indicativa dell'elemento soggettivo suddetto;
- somma che si stima adeguata a sanzionare tale condotta è quella di poco inferiore alla metà dell'importo liquidato a titolo di compenso;
- e' evidente peraltro che, se all'esito del giudizio E. dovesse risultare vittoriosa anche solo in parte, la presente ordinanza potrà essere revocata o modificata nella parte della condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.;

P.Q.M.

ingiunge a parte resistente di immediatamente pagare in favore di parte ricorrente la somma complessiva di Euro 19.746,00;

rigetta l'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del Dott. Y. avanzata da parte resistente;

condanna parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite maturate fino alla data del presente provvedimento che si liquidano nella somma di euro 2.215,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15% sul compenso, IVA e Cpa se dovute;

condanna altresì la convenuta a corrispondere all'attrice la somma di euro 900,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.

rinvia la causa all'udienza del 15 giugno 2017 h. 09.30, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c.. a decorrere dalla comunicazione del presente provvedimento.

Autorizza la provvisoria esecuzione del presente provvedimento in difetto di immediato pagamento.

Si comunichi.

Verona, 28/03/17

Il Giudice